# COMMISSIONI RIUNITE GIUSTIZIA (IV) - LAVORO (XIII)

6.

# SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 APRILE 1971

# PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA IV COMMISSIONE BUCALOSSI INDI

## DEL PRESIDENTE DELLA XIII COMMISSIONE BIAGGI

	PAG.
Congedi:	
Presidente	57
Disegno e proposte di legge (Seguito della di- scussione):	
Modificazioni alle norme del codice di pro- cedura civile concernenti le controver- sie di lavoro (524);	
CACCIATORE ed altri: Modificazioni alle norme del codice di procedura civile in materia di controversie individuali del lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria (Urgenza) (903);	
COCCIA ed altri: Modificazioni alle nor- me del codice di procedura civile con- cernenti le controversie di lavoro e le controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria (966);	
Allocca e Bernard: Modifica al terzo comma dell'articolo 75 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario (1423);	
GIRARDIN ed altri: Modifica alla legge 2 aprile 1958, n. 319, concernente l'eso- nero da ogni spesa e tassa per i giu- dizi di lavoro (1729);	
CACCIATORE ed altri: Esenzione dal pagamento di imposte, tasse, diritti e contributi nelle controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria (3010)	58
PRESIDENTE 58, 60, 61, 62, 63, 64, 6	

INDICE

											P	AG.
CACCIATOR	E.									58,	60,	61
CASTELLI					į	58,	59,	60,	61,	64,	65,	67
CATALDO										59,	62,	66
COCCIA,							58,	59,	60,	62,	63,	64
LOSPINOSO	SEV	/ERI	ΝI,	R	ele	ato	re			58,	60,	62
										63,	64,	66
Musotto,	Rel	ato	re									66
PAZZAGLIA								60,	62,	64,	65,	66
PUCCI DI												
RAMPA, S	otto	seg	ret	ar	io	di	i $S$	tato	pe	r $i$	l	
lavoro	e la	pr	evi	$id\epsilon$	$n_z$	a	soci	ale		58,	60,	62
									63,	64,	66,	67
TAGLIARIN	ι.	•	•	•			•				•	62

## La seduta comincia alle 9,45.

MANCINI VINCENZO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

#### Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati De Poli e Spadola, componenti la IV Commissione giustizia.

v legislatura — commissioni riunite (giustizia-lavoro) — seduta del 29 aprile 1971

Seguito della discussione del disegno di legge n. 524 e delle proposte di legge Cacciatore ed altri n. 903, Coccia ed altri n. 966, Allocca e Bernardi n. 1423, Girardin ed altri n. 1729, Cacciatore ed altri n. 3010, concernenti le controversie di lavoro.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 524 e delle proposte di legge Cacciatore ed altri n. 903, Coccia ed altri n. 966, Allocca e Bernardi n. 1423, Girardin ed altri n. 1729, Cacciatore ed altri n. 3010, concernenti le controversie di lavoro.

Come i colleghi ricorderanno nella seduta del 31 marzo 1971 l'onorevole Lospinoso Severini aveva svolto la relazione sul testo unificato del disegno e delle proposte di legge concernenti le controversie di lavoro, mentre nelle nelle sedute del 6 e del 22 aprile 1971 era stata portata a termine la discussione generale con le repliche del Governo e dei relatori.

Prima di passare all'esame degli articoli vorrei rappresentare la necessità di risolvere preliminarmente il problema del criterio sistematico da adottare. Occorre, cioè, scegliere se procedere all'approvazione di un autonomo testo regolante il processo del lavoro, dichiarando quali delle vigenti norme sono abrogate o se, invece, si debbano sostituire i singoli articoli del vigente codice di procedura civile concernenti la materia.

CACCIATORE. Ritengo che sarebbe auspicabile la prima soluzione, in quanto verrebbe facilitata l'opera dell'interprete. Si tratta, poi, di inserire le norme che riguardano non già la procedura, ma il diritto sostanziale e l'ordinamento giudiziario.

CASTELLI. Sul piano della tecnica giuridica, pur riconoscendo la validità delle ragioni a sostegno della prima alternativa, vorrei osservare che, ove si decida di elaborare un testo nuovo, è necessario provvedere agli opportuni raccordi con le norme di attuazione del vigente codice di procedura civile.

COCCIA. Noi concordiamo con l'esigenza di dar vita a un contenzioso del lavoro regolato proceduralmente in maniera autonoma, valido non solo sul piano della tecnica giuridica, ma realmente suscettibile di operare la individuazione di questo corpo di norme processuali, destinate, a nostro parere, ad acquistare sempre più un carattere di affermazione di principi propri. Si presentano, però, a questo proposito due problemi: il primo relativo al rapporto tra il nuovo testo e il complesso delle norme del codice di procedura civile, il secondo relativo al rapporto con le norme di attuazione. Il primo potrebbe essere risolto con un richiamo generale alle norme del codice che non siano incompatibili con il nuovo testo; il secondo può essere affrontato in sede di esame della terza parte del testo unificato, relativa alle norme generali e di attuazione.

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Su questo argomento mi rimetto alle Commissioni riunite, perché ritengo che sia loro competenza operare tali scelte.

LOSPINOSO SEVERINI, Relatore. Sono d'accordo in linea di massima con la proposta avanzata dall'onorevole Coccia.

CASTELLI. Poiché la maggioranza delle Commissioni riunite sembra favorevole alla soluzione prospettata dall'onorevole Coccia, io avanzerei la proposta di integrarla ulteriormente con un mandato al Comitato ristretto di elaborare le norme di raccordo.

COCCIA. Sono d'accordo con la precisazione dell'onorevole Castelli.

PRESIDENTE. Mi sembra che le Commissioni riunite si siano orientate nel senso di accettare di massima la proposta dell'onorevole Coccia, integrata dalla proposta dell'onorevole Castelli. Per l'intanto, procederemo nell'esame degli articoli secondo la sistematica adottata finora dal Comitato ristretto – e cioè relativa alla sostituzione, articolo per articolo, delle vigenti norme del codice di procedura civile – salvo rimettere al Comitato ristretto stesso una formulazione finale ispirata allo orientamento indicato.

Passiamo, dunque, all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

#### ART. 1.

L'articolo 429 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

- « ART. 429. Controversie individuali di lavoro. Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative :
- 1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di un'impresa, in tutte le loro fasi;

- 2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, nonché di affitto a coltivatore diretto, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie ai sensi della legge 2 marzo 1963, n. 320;
- 3) rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;
- 4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici con esclusione di quelli relativi ai dipendenti dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni ».

Il Governo, gli onorevoli Cacciatore e Granzotto e gli onorevoli Coccia, Cataldo e Gramegna hanno presentato il seguente emendamento di identico tenore:

Al numero 1) sopprimere le parole: « in tutte le loro fasi ».

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Accetto questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento di cui ho dato testè lettura.

(È approvato).

Il deputato Pazzaglia ha presentato il seguente emendamento:

Al punto 2) sopprimere le parole da: « salva » sino alla fine.

Poiché il presentatore non è presente si intende che abbia rinunciato allo svolgimento.

I deputati Coccia, Cataldo e Gramegna hanno presentato il seguente emendamento:

Al numero 2) sostituire le parole: « salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie ai sensi della legge 2 marzo 1963, n. 320 » con le altre: « salvo disposizioni speciali di legge ».

COCCIA. Abbiamo presentato questo emendamento perché non ci sembra esauriente il richiamo alla sola legge 2 marzo 1963, n. 320, dopo la nota sentenza della Corte costituzionale. Si è tralasciato di fare menzione di altre norme – come quelle relative alle controversie per l'affitto dei fondi rustici o quelle relative alle controversie di salariati fissi in agricoltura – che attribuiscono una competenza alle sezioni specializzate.

La dizione che proponiamo con il nostro emendamento avrebbe un carattere onnicomprensivo: per questo motivo ne raccomandiamo l'approvazione. CACCIATORE. Per essere coerenti, dovremmo estendere la competenza al pretore. Se facessimo salve le leggi che prevedono la competenza del tribunale non saremmo coerenti.

CASTELLI. Nonostante la preoccupazione dell'onorevole Cacciatore ritengo di dover concordare con l'impostazione dell'onorevole Coccia.

Ho una sola perplessità: che non sia possibile garantire il conseguimento delle finalità che il collega Coccia ha enunciato. Dubito molto che si possano salvaguardare le competenze stabilite da norme attualmente vigenti.

La preoccupazione espressa dall'onorevole Cacciatore sussiste anche nei confronti del testo attuale. L'onorevole Cacciatore sostiene che non esiste simmetria tra la normativa in materia di controversie di cui al numero 2) e quella relativa ad altre controversie, in quanto si mantiene la competenza del tribunale. L'emendamento Coccia non innova rispetto al testo predisposto dal Comitato ristretto, perciò le censure dell'onorevole Cacciatore dovrebbero essere rivolte non tanto all'emendamento tecnico Coccia quanto al testo unificato.

Sono d'accordo sulla valutazione dell'opportunità di mantenere sostanzialmente la normativa del testo unificato e mi rendo conto del fatto che con l'emendamento tecnico del collega Coccia si intende superare alcune situazioni di incertezza giuridica che possono derivare dal richiamo ad una sola norma; però ho l'impressione che neppure il nuovo testo risponda alle esigenze che l'onorevole Coccia afferma di voler sodisfare.

COCCIA. Noi riteniamo che richiamare esclusivamente la legge 2 marzo 1963, n. 320, non basti ad abbracciare altre norme, anteriori o posteriori.

CATALDO. Nel presentare l'emendamento che è stato svolto dal collega Coccia siamo stati mossi dalla preoccupazione di determinare molto specificamente la competenza del giudice del lavoro e quella delle sezioni specializzate agrarie.

Il numero 2) dell'articolo in esame fa riferimento alla legge 2 marzo 1963, n. 320, mentre è pacifico che successivamente vi sono state altre disposizioni che hanno attribuito competenza sia in ordine alla misura del canone sia in ordine alla proroga.

Noi riteniamo che una diversa formulazione del nostro emendamento potrebbe con-

tribuire ad eliminare preoccupazioni ed obiezioni.

Propongo dunque, insieme con i colleghi Coccia e Gramegna, il seguente subemendamento:

Al punto 2) sopprimere le parole: « ai sensi della legge 2 marzo 1963, n. 320 ».

PAZZAGLIA. Io ho presentato un emendamento – del quale il Presidente ha già dato lettura – tendente a sopprimere al numero 2) il riferimento alla legge 2 marzo 1963, n. 320, allo scopo di non inserire, in un testo che regola in modo generale la materia, una norma che fa riferimento a leggi speciali, destinate a cadere o ad essere comunque sostituite con altre disposizioni. Vorrei che i colleghi meditassero su questa esigenza di non poca importanza.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Al fine di eliminare le giustificate perplessità qui avanzate, potremmo adottare la proposta avanzata dall'onorevole Cataldo, con la chiarificazione che anche davanti alle sezioni specializzate agrarie si applica il rito da noi previsto nel testo al nostro esame.

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza osciale. Concordo con il relatore.

CASTELLI. Mi dichiaro favorevole all'emendamento proposto dall'onorevole Coccia subemendato dall'onorevole Cataldo, che tiene conto, sia pure in misura parziale, delle preoccupazioni di ordine sistematico esposte dall'onorevole Pazzaglia.

PRESIDENTE. Pongo pertanto in votazione l'emendamento Coccia con il subemendamento Cataldo, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Gli onorevoli Pazzaglia e Cacciatore e Granzotto, hanno presentato il seguente emendamento di identico tenore:

Sopprimere l'intero numero 3).

CACCIATORE. Vorrei precisare che le ragioni che ci inducono alla soppressione di questo punto risiedono nel fatto che in esso mancano tutti i presupposti del contratto di lavoro, per cui, se lo approvassimo, riceveremmo una quantità di critiche da parte degli studiosi di diritto del lavoro.

PAZZAGLIA. Il motivo per il quale ho proposto la soppressione del numero 3) deriva dalla constatazione che la formulazione di quella parte dell'articolo è destinata a provocare soltanto controversie pregiudiziali in ordine alla competenza del giudice. Potremmo, dunque, addivenire ad una formulazione diversa, tale da comprendere tra i rapporti oggetto di esame da parte del giudice del lavoro anche quelli di carattere associativo.

È ovvio che se noi stessi non riusciamo a specificare i rapporti di cui al punto 3) a maggior ragione non vi riuscirà colui che dovrà interpretare questa norma.

Ho già proposto come soluzione quella di comprendere fra i rapporti oggetto di decisione da parte del giudice del lavoro i rapporti di lavoro di carattere associativo, ma non quelli – che non sono neppure rapporti di lavoro – che si risolvono in una prestazione di opera continuativa e coordinata.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Propongo di accantonare il numero 3) dell'articolo in esame, in attesa di una formulazione più completa di esso.

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo non ha nulla in contrario alla proposta del relatore; intende soltanto far rilevare che gli emendamenti soppressivi del numero 3) daranno adito ad una grave perplessità.

COCCIA. Il mio gruppo non è contrario alla proposta dell'onorevole Lospinoso Severini.

Desidero soltanto indicare un mio emendamento aggiuntivo al testo del Comitato ristretto. Ho voluto premettere alle parole: « rapporti di collaborazione » le altre: « rapporti di agenzia e di rappresentanza qualora il mandato sia conferito a persone fisiche ». Con tale emendamento si intende cogliere tutta una gamma di rapporti, difficili ad essere incasellati in uno schema tipico, che pur presentano elementi propri dei rapporti di lavoro.

È da ricordare inoltre che le più recenti pronunzie della Corte di cassazione hanno stabilito che per la sussistenza di un rapporto di lavoro non è necessaria la presenza schematica di tutti gli elementi di tale rapporto.

Per questi motivi ritengo che il legislatore, in questa sede di modificazione delle norme del codice di procedura civile, non possa omettere di pronunciarsi alla luce dei più recenti sviluppi dei rapporti di lavoro.

CASTELLI. Desidero osservare che le ragioni che militano per l'accantonamento del numero 3) sono valide, sia pure da un punto di vista diverso, anche per l'accantonamento del numero 4).

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito l'accantonamento dei numeri 3) e 4) dell'articolo in esame. Conseguentemente, è rinviata la votazione dell'intero articolo.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo 2:

#### ART. 2.

L'articolo 430 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 430. – Tentativo facoltativo di conciliazione. — Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo precedente e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione, previste dai contratti e accordi collettivi, può promuovere anche tramite una associazione sindacale il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione, nella cui circoscrizione si trova l'azienda o una qualsiasi dipendenza di questa, alla quale è addetto il lavoratore, o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.

La commissione, ricevuta la richiesta, tenta la conciliazione della controversia, convocando le parti.

Con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituita in ogni provincia, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, una commissione provinciale di conciliazione composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni sindacali.

Commissioni di conciliazione possono essere istituite, con le stesse modalità e con la medesima composizioni di cui al precedente comma, anche presso le sezioni zonali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni presiedute dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato.

In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente o di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori.

Ove la riunione della commissione non sia possibile per mancata presenza di almeno uno dei componenti di cui al precedente comma, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro certifica l'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione ».

Gli onorevoli Bozzi, Camba, Ferioli, Papa e Pucci di Barsento hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente: « Chi intende proporre in giudizio domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo precedente deve esperire precedentemente il tentativo di conciliazione. A tale fine deve farne denuncia ai sensi di quanto eventualmente previsto dal contratto collettivo o dagli accordi sindacali, ovvero dall'ufficio del lavoro competente, a mezzo di lettera raccomandata ».

PUCCI di BARSENTO. Il primo comma dell'articolo, così come formulato nel testo del Comitato ristretto, lascia all'esclusiva volontà della parte la facoltà di avvalersi, prima del giudizio, delle procedure di conciliazione.

Sarebbe, invece, opportuno, proprio in funzione di quell'accelerazione dei tempi per cui si è invocata la riforma del processo del lavoro, che il tentativo di conciliazione fosse reso obbligatorio. In tal modo si potrebbero risparmiare, nel caso positivo di accordo, le lungaggini dell'azione giudiziaria, mentre, nel caso negativo di mancata conciliazione, il procedimento non ne risulterebbe rinviato di molto. Anzi, il giudice potrebbe recepire gli accertamenti tecnici o il materiale probatorio raggiunto nel corso del tentativo di conciliazione con una ancora più immediata definizione del giudizio.

A tal fine il presente emendamento dispone che, prima del ricorso al giudice, deve essere esperito il tentativo di conciliazione secondo le procedure eventualmente previste dagli accordi sindacali ovvero facendo denuncia all'ufficio del lavoro.

CACCIATORE. Vorrei rammentare all'onorevole Pucci di Barsento che in sede di Comitato ristretto si è riscontrato il pieno accordo in ordine all'abolizione del tentativo obbligatorio di conciliazione, sia per dare la possibilità ai sindacati di gestire i contratti di la-

voro, sia per evitare un presupposto processuale che ha dato luogo a tanti inconvenienti e specialmente ad eccezioni di decadenza da parte del convenuto.

TAGLIARINI. Concordo con l'onorevole Cacciatore, in quanto la trasformazione di un ricorso facoltativo in ricorso obbligatorio provocherebbe – come diceva l'onorevole Cacciatore – la sanzione di improponibilità.

CATALDO. Anche il nostro gruppo è favorevole al mantenimento del testo del Comitato ristretto, specie in considerazione di possibili obiezioni di carattere costituzionale che potrebbero essere sollevate nei confronti dell'emendamento al nostro esame.

LOSPINOSO SEVERINI, Relatore. Esprimo parere contrario all'emendamento proposto dai colleghi Bozzi ed altri, sia in ordine a valutazioni analoghe a quelle svolte dagli onorevoli Cacciatore, Cataldo e Tagliarini, sia in obbedienza al principio, affermato in sede di Comitato ristretto, inteso a lasciare al lavoratóre la massima libertà.

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo si associa alle considerazioni testè svolte ed esprime parere contrario all'emendamento Bozzi ed altri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bozzi ed altri, di cui ho già dato lettura, non accettato dal relatore e dal Governo.

(È respinto).

Gli onorevoli Pazzaglia, di Nardo Ferdinando, Menicacci, Manco, Romeo e Franchi hanno presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma dopo le parole: « convocando le parti » aggiungere le parole: « per una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta ».

PAZZAGLIA. Questo nostro emendamento si colloca in una nostra istanza, e cioè quella di rendere i termini del tentativo di conciliazione brevissimi ed obbligatori. Nel corso della discussione generale ho già detto che per noi la proposizione obbligatoria del tentativo di conciliazione che può riuscire o meno costituisce uno strumento atto a ridurre la litigiosità, tanto più che le parti interes-

sate possono farsi assistere dai rappresentanti sindacali.

Se noi stabiliamo che l'udienza per la conciliazione debba essere fissata entro dieci giorni, abbiamo anche la possibilità di stabilire dei termini brevissimi, di poco superiori ai dieci giorni, entro i quali è promuovibile la controversia, nel caso il tentativo di conciliazione non sia riuscito.

Per questi motivi chiediamo agli onorevoli colleghi l'approvazione del nostro emendamento.

COCCIA. Se ho ben capito il collega Pazzaglia in una parte del suo intervento si è riferito al tentativo obbligatorio di conciliazione; mentre secondo il mio parere un emendamento che vi si riferisca sembra precluso dalla votazione sull'emendamento Bozzi ed altri, con la quale è caduta la richiesta di introdurre il presupposto processuale mediante il tentativo di conciliazione.

PAZZAGLIA. Il nostro emendamento si regge anche a prescindere dall'obbligatorietà del tentativo di conciliazione. Se i colleghi sono d'accordo sull'opportunità di stabilire un termine per la convocazione delle parti, penso che ciò potrebbe valere anche se il tentativo è soltanto facoltativo.

PRESIDENTE. Quindi l'emendamento dell'onorevole Pazzaglia si riferisce ad un tentativo di conciliazione facoltativo, dal momento che il tentativo di conciliazione obbligatorio non è stato accolto dalla Commissione e quindi non più riproponibile.

PUCCI di BARSENTO. Vorrei sottolineare che il nostro emendamento respinto, in via subordinata, si proponeva gli stessi scopi dell'emendamento proposto dal collega Pazzaglia. Pertanto accettiamo questo emendamento, considerando anche la brevità del termine previsto dal collega Pazzaglia, che riteniamo dovrebbe incontrare l'unanime approvazione dei membri di questa Commissione.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Il relatore esprime il proprio parere favorevole.

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo è dell'avviso che l'emendamento al nostro esame non comprometta la struttura organica del testo; pertanto, si rimette alle Commissioni riunite.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Pazzaglia, accettato dal relatore e per il quale il Governo si è rimesso alle Commissioni riunite.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente emendamento: Al terzo comma, sostituire le parole: « quattro » con le parole: « tre », e aggiungere: « maggiormente rappresentative su base nazionale ».

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Vorrei pregare il Presidente ed i membri di queste Commissioni riunite di voler accantonare questo emendamento, in quanto disciplina una materia che presenta collegamenti con altre leggi e richiede un approfondimento maggiore.

COCCIA. Premesso che il nostro gruppo è favorevole all'emendamento del Governo, vorrei chiedere al sottosegretario Rampa se l'abbassamento del numero da quattro a tre dei rappresentanti presso la commissione provinciale di conciliazione si estende anche ai datori di lavoro.

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Certamente!

LOSPINOSO SEVERINI, Relatore. Se si accantona l'emendamento del Governo bisognerebbe accantonare anche l'emendamento dell'onorevole Castelli, sempre al terzo comma, inteso ad aggiungere le parole « maggiormente rappresentative ».

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che questi emendamenti sono accantonati.

(Così rimane stabilito).

Gli onorevoli Cacciatore e Granzotto hanno presentato il seguente emendamento:

Alla fine del quinto comma aggiungere: « che rispecchino la composizione prevista dal precedente terzo comma ».

CACCIATORE. L'emendamento si illustra da sé.

LOSPINOSO SEVERINI, Relatore. Sono favorevole.

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento di cui ho dato testè lettura, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Il Governo, l'onorevole Castelli, e gli onorevoli Cacciatore e Granzotto hanno presentato il seguente emendamento:

Al sesto comma, sostituire la parola « o » con « e ».

LOSPINOSO SEVERINI, Relatore. Sono favorevole.

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento di cui ho testè dato lettura, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

L'onorevole Castelli ha presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma sostituire le parole: « di almeno uno dei componenti » con le parole: « dei rappresentanti ».

CASTELLI. L'emendamento si illustra da sé.

LOSPINOSO SEVERINI, Relatore. Noi siamo per mantenere il testo del Comitato ristretto.

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Sono d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Castelli, non accettato dal relatore e dal Governo.

(È respinto).

Gli onorevoli Cacciatore e Granzotto hanno presentato il seguente emendamento:

Al settimo comma, dopo la parola « per » inserire « la ».

LOSPINOSO SEVERINI, Relatore. Accetto questo emendamento.

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Anche il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cacciatore, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

La votazione dell'articolo, evidentemente, avrà luogo dopo che saranno state definite le questioni cui si riferiscono gli emendamenti accantonati.

Do lettura dell'articolo 3.

#### ART. 3.

L'articolo 431 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 431. – Processo verbale di conciliazione. — Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal presidente del collegio che ha esperito il tentativo, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

Il processo verbale è depositato a cura delle parti o dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione nella cancelleria della pretura nella cui circoscrizione è stato formato. Il pretore, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.

Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione a cura di una delle parti o per il tramite di un'associazione sindacale di categoria. Il direttore, o un suo delegato, accertatane la autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria della pretura nella cui circoscrizione è stato redatto. Il pretore, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto ».

Gli onorevoli Coccia, Cataldo e Gramegna hanno presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, aggiungere dopo la parola: « formato » le parole: « fatta salva l'impugnazione da parte del prestatore di lavoro ai sensi dell'articolo 2113 del codice civile ».

COCCIA. Ritiriamo il nostro emendamento in quanto ultroneo, purché restino ferme le garanzie dei diritti indisponibili dei lavoratori, di cui all'articolo 2113 del codice civile. Infatti, riteniamo che sia chiaro che il regime generale di tutela giuridica prevista nell'arti-

colo 2113 non debba essere escluso neppure in questa fase.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, sopprimere le parole: « di categoria ».

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE, BIAGGI.

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Non credo vi siano difficoltà ad accettarlo, trattandosi un emendamento formale.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Il relatore esprime il proprio parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in volazione l'emendamento del Governo, accettato dal relatore. (È approvato).

L'onorevole Castelli ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma:

« Le opposizioni di cui agli articoli 615 e 617 devono essere proposte nelle forme previste dall'articolo 437 entro il termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione del verbale in forma esecutiva con pedissequo precetto e sono istruite a norma degli articoli 438 e 439 ».

CASTELLI. L'emendamento tende ad ovviare ad una lacuna contenuta nel testo legislativo, in quanto si è dimenticato che al titolo esecutivo può essere fatta opposizione, e non si è prevista alcuna disciplina per l'opposizione stessa.

In proposito, vorrei portare un esempio: potrebbe essere contestata la legittimità del mandato che è stato conferito alla persona fisica che, per conto di un ente giuridico, ha fatto una determinata transazione.

Mi pare ovvio che le opposizioni al titolo esecutivo, che possono avere anche una natura defatigatoria, possano essere istruite con la stessa rapidità del processo di lavoro.

PAZZAGLIA. Desidero esprimere il mio punto di vista circa le motivazioni portate dal collega Castelli. Il codice di rito, agli articoli 615 e 617, regola due ipotesi di opposizione nel processo di esecuzione, e precisamente l'articolo 615 regola la opposizione alla ese-

cuzione, mentre l'articolo 617 regola la opposizione agli atti esecutivi.

In dottrina si distingue tra le due opposizioni, con la precisazione che l'opposizione prevista all'articolo 615 è una opposizione di merito, mentre quella prevista nell'articolo 617 è una opposizione di rito.

Il collega Castelli nel suo intervento ritengo che voglia assimilare alla disciplina contenuta nell'articolo 617, per quanto attiene l'opposizione di rito, la disciplina che regola l'opposizione di merito prevista all'articolo 615.

Pertanto non ritengo che una formulazione come quella prevista dal collega Castelli possa essere accettata.

Vorrei fare un esempio. Il debitore, dopo che il creditore munito di titolo esecutivo ha iniziato un processo di esecuzione, estingue l'obbligazione pagando il debito. Ove si accettasse il principio di cui all'emendamento Castelli, se; nonostante il pagamento, il creditore continua nell'esecuzione, il debitore non avrebbe più rimedio contro l'esecuzione.

L'opposizione di merito è una opposizione relativa al diritto sostanziale, e se noi l'assoggettiamo al termine di cinque giorni dalla notifica del titolo esecutivo, questa opposizione non può più sussistere. Il legislatore, nell'articolo 615, non ha previsto alcun termine, configurando l'ipotesi di opposizione all'esecuzione di merito, opposizione che il debitore ha il diritto di porre in essere nel momento in cui il creditore inizia l'esecuzione.

Tenendo conto di tale sostanziale differenza, sono convinto che il collega Castelli non vorrà porre le Commissioni riunite in condizione di dover adottare una norma che è in contrasto con il diritto del debitore esecutato.

Pertanto ribadisco il parere contrario all'emendamento dell'onorevole Castelli.

CASTELLI. Vorrei far osservare all'onorevole Pazzaglia, con la stessa cortesia da lui usata, che probabilmente ha fuso istituti diversi. Un conto è l'opposizione all'esecuzione per nullità del titolo, altra cosa è l'opposizione in compensazione di un credito che dovrebbe estinguere l'azione esecutiva, a norma dell'articolo 615 del codice di procedura civile. In tal caso l'opposizione del debitore si fonda su fatti successivi alla notifica del titolo.

Non ho per altro alcuna obiezione ad accettare subemendamenti. Così, si potrebbero distinguere i due termini per l'opposizione, fissando un termine di decadenza per l'opposizione di cui all'articolo 615 in quindici giorni

(cioè cinque giorni dopo il termine dilatorio) e in cinque giorni per quella di cui all'articolo 617.

PAZZAGLIA. Vorrei che si rileggessero con diligenza gli articoli 615 e 617 del codice di procedura civile. Il primo di essi dispone che, quando si contesta il diritto della parte istante a procedere a esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto; il che significa che il diritto si può contestare in quanto non è mai sorto oppure in quanto manca il titolo esecutivo e il credito non è certo, né liquido, né esigibile, ovvero ancora che sono sopravvenute condizioni che hanno portato all'estinzione del credito per il quale si procede.

L'articolo 615 configura quindi due ipotesi: che si contesti l'esistenza del diritto a procedere all'esecuzione forzata prima ancora che questa sia iniziata, ovvero che si contesti dopo che questa sia iniziata. In questa ipotesi si elimina la possibilità di proporre l'opposizione all'esecuzione nel momento in cui l'esecuzione forzata è già iniziata.

Il fatto che si possano stabilire dei termini ridotti non toglie assolutamente nulla, però deve rimanere salda e immutata la struttura del tipo di opposizione che si può proporre in base all'articolo 615.

Per quanto riguarda l'articolo 617 desidero dire con molta franchezza che non c'è bisogno dell'emendamento proposto dall'onorevole Castelli, in quanto i cinque giorni sono già previsti in detto articolo. Ma vorrei dire di più: e cioè che nell'articolo 617 è prevista l'opposizione non soltanto al titolo esecutivo nei cinque giorni, ma a qualunque atto di esecuzione, in quanto il creditore potrebbe avere interesse a proporre non l'opposizione al titolo esecutivo, ma al pignoramento.

I cinque giorni decorrono per qualsiasi atto esecutivo: di conseguenza, vorrei pregare il collega Castelli di non formulare un emendamento di questo tipo.

CASTELLI. Ritengo che le preoccupazioni espresse dall'onorevole Pazzaglia non abbiano ragione di esistere, in quanto, per un principio fondamentale dell'ordinamento giuridico, non si può decadere da un diritto non ancora sorto. Quindi, dal momento che la questione sottoposta dal collega Pazzaglia riguarda sostanzialmente un pagamento avvenuto successivamente alla notifica del titolo, mi sembra che non dovrebbero esservi preoccupazioni.

Ad ogni modo affinché sia chiaro che l'impostazione che si vuole perseguire non è vessatoria nei confronti di alcuno, propongo un subemendamento, e precisamente:

Dopo le parole: « articoli 615 e 617 » aggiungere le altre: « che non siano fondate su fatti posteriori alla notificazione del titolo esecutivo ». Mi pare che in questo modo sia assolutamente chiaro che si decade entro il termine perentorio che viene fissato solo da eccezioni attinenti all'opposizione al titolo esecutivo.

CATALDO. Essendo stato presentato questo subemendamento, le perplessità in ordine all'impossibilità di proporre opposizione per avvenuto pagamento successivamente alla notifica del titolo esecutivo non sussistono più. Pertanto dichiaro il mio parere favorevole al subemendamento presentato dall'onorevole Castelli, chiedendo nello stesso tempo di volere tenere fermi i termini di giorni cinque di cui agli articoli 615 e 617, secondo la primitiva formulazione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento presentato dall'onorevole Castelli, integrato dal suo subemendamento: « Le opposizioni di cui agli articoli 615 e 617 che non siano fondate su fatti posteriori alla notificazione del titolo esecutivo devono essere proposte nelle forme previste dall'articolo 437 entro il termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione del verbale in forma esecutiva con pedissequo precetto e sono istruite a norma degli articoli 438 e 439 ».

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Il relatore esprime il proprio parere favorevole all'emendamento dell'onorevole Castelli.

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo condivideva già l'intenzione e gli obiettivi che l'onorevole Castelli intendeva raggiungere; è chiaro che a maggior ragione condivide l'emendamento della nuova formulazione, atta ad ovviare gli inconvenienti che ne sarebbero potuti derivare.

PAZZAGLIA. Devo fare una precisazione riguardante la lettera dell'articolo 617. Esso dispone che le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Per

quanto riguarda le altre opposizioni di cui all'articolo 615, devo ricordare che esse sono relative al precetto, non al titolo esecutivo. Ritengo pertanto che la normativa che si vuole introdurre tende a modificare sostanzialmente le disposizioni esistenti in materia, per cui dichiaro fin d'ora il mio voto contrario all'emendamento dell'onorevole Castelli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Castelli, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

L'onorevole Musotto ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente emendamento: « Il processo verbale non depositato a norma dei commi precedenti ha valore di scrittura privata autenticata.

MUSOTTO, Relatore. Il mio emendamento ha il solo scopo di esplicitare ciò che è implicito nell'articolo al nostro esame.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Ritengo superfluo questo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Musotto insiste nella votazione del suo emendamento?

MUSOTTO, Relatore. No, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. L'articolo 3, a seguito degli emendamenti approvati, risulta pertanto così formulato:

### ART. 3.

L'articolo 431 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"ART. 431. – Processo verbale di conciliazione. — Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal presidente del collegio che ha esperito il tentativo, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

Il processo verbale è depositato a cura delle parti o dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione nella cancelleria della pretura nella cui circoscrizione è stato formato. Il pretore, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.

Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione a cura di una delle parti o per il tramite di un'associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane l'autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria della pretura nella cui circoscrizione è stato redatto. Il pretore, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.

Le opposizioni di cui agli articoli 615 e 617 che non siano fondate su fatti posteriori alla notificazione del titolo esecutivo devono essere proposte nelle forme previste dall'articolo 437 entro il termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione del verbale in forma esecutiva con pedissequo precetto e sono istruite a norma degli articoli 438 e 439 ».

Lo pongo in votazione. (È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

#### ART. 4.

L'articolo 432 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 432. – Processo verbale di mancata conciliazione. — Se la conciliazione non riesce, si forma processo verbale nel quale devono essere indicati gli elementi di fatto emersi durante la discussione e le ragioni del mancato componimento.

Nel processo verbale di mancata conciliazione le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, nella quale concordano, precisando, quando è possibile, l'ammontare del credito che spetta al lavoratore. In quest'ultimo caso il processo verbale acquista forza di titolo esecutivo, osservate le disposizioni di cui all'articolo 431. Nel caso che il tentativo di componimento non possa esperirsi per l'assenza di una delle parti, gli elementi di fatto posti a base della controversia saranno inseriti nel processo verbale a cura della commissione.

L'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ha l'obbligo di rilasciare, alla parte che ne faccia richiesta, copia del verbale nel termine di cinque giorni ».

L'onorevole Castelli ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole: « la soluzione, anche parziale, nella quale concordano », con le parole: « i punti non controversi nella domanda »; e aggiungere, dopo le parole: « forza di titolo esecutivo », le parole: « per i punti non controversi ».

LOSPINOSO SEVERINI, Relatore. Sono contrario e chiedo che venga posto in votazione l'articolo nel testo del Comitato ristretto.

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo è contrario, ma non per ragioni politiche; soltanto perché non ritiene opportuno inserire una terminologia processualistica in una fase extra giudiziale.

CASTELLI. Non mi sembrà che questo sarebbe un male. Comunque, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo nel testo del Comitato ristretto, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,55.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. Antonio Maccanico

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO